

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4026

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERUTTI, MASSARI, DE ROSE, D'ADDARIO,
LA GANGA, BOTTA, CARDETTI**

Presentata l'8 giugno 1989

Disposizioni per la ricostruzione e lo sviluppo della valle Antigorio e Formazza e zone adiacenti della provincia di Novara colpite dalle avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole essere un utile strumento di omogeneizzazione e di razionalizzazione degli interventi dello Stato a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio ed agosto 1987.

Alcuni colleghi senatori hanno approvato un testo che detta disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite anche esse dalle stesse eccezionali avversità atmosferiche.

Pertanto, nel tentativo di contribuire a rendere omogenei gli interventi a sup-

porto dei territori, si è reputato utile presentare la seguente proposta di legge, che contribuisce a rendere possibile un eguale sviluppo per tutte le zone danneggiate.

Infatti la valle Antigorio e Formazza situata nella provincia di Novara e che ha risentito di gravissimi danni, quanto meno equivalenti a quelli della Valtellina, e delle zone adiacenti, ha necessità di una normativa *ad hoc* che consenta, in vista dell'appuntamento del 1993, di darsi un autonomo, autopropulsivo sviluppo.

È pertanto al fine di rendere giustizia a tutte le popolazioni egualmente colpite dalle avversità atmosferiche si è presentata l'attuale proposta, che consta di un

investimento di 500 miliardi di lire in cinque anni e che vede coinvolti nella gestione la regione Piemonte, la provincia di Novara e gli enti locali direttamente interessati.

La realizzazione degli obiettivi della legge avverrà con l'istituzione di un fondo presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Alla regione Piemonte, alla provincia di Novara ed agli enti locali è attribuito

il compito di contribuire sinergicamente alla individuazione degli obiettivi e degli interventi di ricostruzione e di sviluppo delle zone della valle danneggiate e di favorire lo sviluppo di alcune zone adiacenti alla Valle Antigorio e Formazza situate in provincia di Novara, e che tuttavia sembrano risentire del limite di non aver compreso altre analoghe zone, egualmente colpite dalle rilevanti avversità atmosferiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni della valle Antigorio e Formazza e zone adiacenti della provincia di Novara, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, è destinata nel quinquennio 1989-1993 la somma complessiva di lire 500 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per il 1989, di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 e di lire 150 miliardi per il 1993.

2. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato « Fondo per gli investimenti di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Novara colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e di agosto 1987 », al quale affluiscono, oltre le somme di cui al comma 1, altri eventuali contributi della Comunità economica europea e della regione Piemonte per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni della valle Antigorio e Formazza e delle zone adiacenti.

3. La regione Piemonte, sentito il parere della provincia di Novara, adotta il piano e programma di ricostruzione e riconversione dei territori indicati al comma 1. Il piano e programma è articolato per fasi di realizzazione e per progetti di intervento proposti secondo le priorità di programma e le disponibilità delle leggi finanziarie dello Stato. Il piano e programma stabilisce i criteri per la erogazione, entro il limite di lire 20 miliardi annui, dei contributi in conto capitale, delle agevolazioni creditizie e delle agevolazioni fiscali, di cui agli articoli 4 e 6, ed indica le competenze, le procedure e le modalità di attuazione delle previsioni in esso contenute. Il piano e programma è approvato, previo

parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che ai fini di quanto previsto dal presente articolo è integrato con la partecipazione del presidente della regione Piemonte o di un suo delegato. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è reso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende espresso in senso favorevole, fatto salvo il potere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di chiedere ulteriori documentazioni ed informazioni, per una sola volta rispetto al termine predetto. Compete al CIPE, in sede di approvazione del piano e programma, verificare la rispondenza alle finalità della presente legge e la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, tenendo conto degli ordinari stanziamenti destinati alle medesime finalità. Compete altresì al CIPE verificare l'intervenuto coordinamento fra i programmi della regione Piemonte e quelli di competenza delle amministrazioni statali interessate. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la regione Piemonte, operando in via di integrazione e aggiornamento del piano e programma iniziale, comunica al CIPE gli aggiornamenti che comportino modifiche sostanziali al piano e programma già approvato, sempre nei limiti di spesa di cui al presente comma.

4. Il piano e programma, approvato ai sensi del comma 3, può essere attuato anche mediante la stipulazione di accordi di programma ai quali partecipano i soggetti pubblici e privati interessati. In sede di approvazione del piano e programma sono regolamentate le modalità di attuazione e le procedure per il suo svolgimento.

5. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con la regione Piemonte, cura l'attivazione delle procedure per favorire l'erogazione di contributi e finanziamenti della Comunità economica europea per la realizzazione delle iniziative di ricostruzione e sviluppo socio-economico delle aree interessate dalla presente legge, assumendo,

ove necessario, le iniziative relative alla predisposizione, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei progetti beneficiari dei suddetti contributi e finanziamenti.

ART. 2.

1. Il piano e programma di cui all'articolo 1, da redigere nei limiti di spesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, deve mirare, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) attuazione delle misure di prevenzione dei fenomeni franosi e alluvionali nei territori interessati, mediante l'esecuzione delle necessarie opere idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di bonifica agraria, compresi i terrazzamenti a vigneti e, più in generale, di difesa del suolo, nella salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale e sociale delle popolazioni;

b) istituzione di sistemi di monitoraggio e di controllo idrogeologico per la protezione degli abitati e delle popolazioni interessate;

c) riorganizzazione degli insediamenti abitativi con particolare riferimento alle opere acquedottistiche, igieniche e di disinquinamento, di competenza degli enti locali;

d) ricostruzione ed ammodernamento dei sistemi di accesso, viabilità e trasporto interessanti la provincia di Novara, con particolare riguardo alla mobilità delle popolazioni dei comuni della valle Antigorio e Formazza;

e) riattivazione e sostegno delle attività produttive, con particolare riguardo alle attività agricole e forestali, turistiche e ricettive, compreso l'esercizio dei servizi di trasporto a fune, artigianali e manifatturiere, nonché sportive, anche mediante la concessione da parte della regione di contributi in conto capitale e in conto interessi, nonché l'erogazione di contributi per l'incremento del fondo rischi dei

consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai fini del più agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario; reintegrazione delle imprese danneggiate secondo le modalità di cui al piano di cui al comma 3 dell'articolo 1;

f) distribuzione articolata dei servizi sociali nei territori di cui all'articolo 1, al fine di favorire migliori condizioni di accesso e di utilizzazione dei medesimi da parte della popolazione interessata; incentivazione di attività di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione superiore e formazione finalizzata all'occupazione e alle nuove professioni;

g) recupero e conservazione del patrimonio culturale e ambientale con priorità per tutti quegli interventi urgenti di restauro statico ed architettonico degli edifici già individuati ed accertati con apposite perizie di spesa dal Ministero per i beni culturali e ambientali e già trasmessi al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

h) revisione delle concessioni di derivazione d'acqua e verifica delle condizioni strutturali e di funzionamento degli impianti idroelettrici sotto il profilo di un equilibrio fra le finalità di pubblica utilità dell'uso idroelettrico e quelle ambientali;

i) ricostruzione di abitazioni danneggiate, secondo criteri stabiliti dalla regione Piemonte in conformità al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

ART. 3.

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, e sono realizzati nel rispetto della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale e di tutela del patrimonio culturale.

2. Per l'attuazione degli interventi ammessi al finanziamento del CIPE, di cui all'articolo 1, comma 3, la regione Piemonte si avvale della provincia di Novara, delle comunità montane, dei comuni e dei loro consorzi, delegando o subdelegando a tali enti l'esercizio delle funzioni necessarie, ed assegnando gli interventi di attuazione anche in deroga al riparto ordinario delle competenze. Con legge della regione Piemonte saranno definite le procedure semplificate di disciplina degli interventi, le modalità del controllo e della verifica contabile degli interventi programmati, l'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inerzia o di inadempimento dei soggetti obbligati. Alla realizzazione degli interventi si potrà procedere mediante accordi di programma e convenzioni di esecuzione.

3. Il termine per il controllo degli atti degli organi regionali e locali, sottoposti soltanto a controllo di legittimità secondo le leggi vigenti, è ridotto della metà.

4. Tutti gli atti devono essere pubblici. Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad enti pubblici, società e privati in attuazione dei programmi dovranno essere resi noti mediante pubblicazione in una sezione speciale del *Bollettino Ufficiale* della regione Piemonte o della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. L'approvazione del piano e programma di cui all'articolo 1, qualora gli interventi programmati non risultino conformi alle previsioni urbanistico-edilizie comunali, costituisce approvazione di specifica variante degli stessi.

ART. 4.

1. Alle nuove imprese artigiane ed industriali, ivi comprese quelle turistiche e ricettive, nonché quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che si insediano nei territori indicati nell'articolo 1, è concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, nonché, per lo stesso periodo di tempo, la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Per le imprese già esistenti nei

detti territori alla data del 18 luglio 1987 l'esenzione e la riduzione d'imposta sono accordate per il reddito derivante dalla ricostruzione, dalla riattivazione, dall'ampliamento o dalla trasformazione delle strutture produttive. Le imprese che svolgono attività produttiva di redditi totalmente o parzialmente esenti ai sensi del presente comma devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tale attività. Le esenzioni previste dal presente comma decorrono dall'esercizio di entrata in funzione delle strutture produttive.

2. Relativamente ai redditi prodotti nel periodo dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre 1993 la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese o enti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, o che abbiano optato o optino per la tenuta della contabilità ordinaria, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti, nell'acquisto di attrezzature e macchinari nei territori di cui all'articolo 1 è esente dall'imposta locale sui redditi. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere, degli impianti, dei macchinari ed attrezzature. Per ottenere la predetta esenzione i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Per i redditi prodotti negli anni 1987 e 1988 la domanda deve essere presentata con apposita istanza al competente ufficio per le imposte entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esenzione decade se il reinvestimento non è eseguito entro il secondo esercizio successivo alla dichiarazione.

3. Relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche le agevolazioni si applicano anche ai redditi prodotti in forma associata. In ogni caso le esenzioni e le riduzioni di imposta previste dai commi 1 e 2 si applicano limitatamente

all'ammontare del reddito prodotto nei territori di cui all'articolo 1 e risultante dalla dichiarazione presentata dal contribuente.

4. I trasferimenti di terreni destinati ad insediamenti produttivi sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade da tali benefici qualora gli insediamenti produttivi per i quali l'agevolazione viene concessa non siano realizzati entro tre anni dall'acquisto. La realizzazione di detti insediamenti viene attestata dalla competente amministrazione comunale.

ART. 5.

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonché a quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che realizzano investimenti nel periodo di cui all'articolo 4, comma 2, nei comuni delle zone di cui al comma 1 dell'articolo 1, possono essere concessi dagli istituti di credito a medio termine finanziamenti a tasso di interesse agevolato, pari al 25 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi, gli investimenti in materiali e, nella misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi, le scorte di materie prime e semilavorati.

2. L'importo dei finanziamenti non può essere inferiore a lire 50 milioni. La durata non può superare i dieci anni di cui al massimo tre di utilizzo e preammortamento.

3. I finanziamenti sono soggetti, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

4. La regione Piemonte concede all'istituto finanziatore, secondo modalità e procedure che saranno stabilite dalla regione stessa d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo in conto interessi pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

5. L'applicazione delle medesime agevolazioni è subordinata altresì all'assunzione dell'impegno da parte dell'impresa beneficiaria di esercitare l'attività per dieci anni.

6. Le provvidenze disposte con i programmi regionali non sono cumulabili con quelle previste allo stesso titolo da altre leggi statali e regionali.

ART. 6.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base del piano e programma e dei progetti operativi approvati ai sensi della presente legge e secondo specifici accordi di programma stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e la regione Piemonte.

ART. 7.

1. I contratti di formazione e lavoro stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per attività da compiersi nei territori di cui alla presente legge, sono prorogati per un periodo massimo di tre anni. Alle relative occorrenze provvede la regione Piemonte nell'ambito del piano e programma di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1989-1991, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 100 miliardi per ciascuno

degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento: « Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.